

Crediti per prestazioni poste in essere in esecuzione di un 'Accordo di Ristrutturazione' e prededucibilità nel fallimento consecutivo

Trib. Reggio Emilia, 14-2-2018. Pres. PARISOLI Francesco. Rel. NOTARI Virgilio

Fallimento – Crediti derivanti da prestazioni poste in essere in esecuzione di un “Accordo di Ristrutturazione” – Prededucibilità nel fallimento consecutivo – Esclusione

I crediti derivanti da prestazioni poste in essere in esecuzione di un “Accordo di Ristrutturazione” non sono collocabili in prededuzione nel fallimento (o nella liquidazione coatta amministrativa) consecutivi.

Fallimento – Crediti derivanti dalla proroga di pretese di natura commerciale – Natura giuridica di “finanziamenti” ai sensi e per gli effetti degli art. 182-quater e 182-quinquies l. fall. – Esclusione – Collocabilità in prededuzione nell’ambito dello “Accordo di Ristrutturazione” ex art. 182-bis l. fall. – Esclusione

I crediti derivanti dalla proroga di pretese di natura commerciale non hanno natura giuridica di “finanziamenti” ai sensi e per gli effetti degli art. 182-quater e 182-quinquies l. fall., e conseguentemente non sono collocabili in prededuzione nell’ambito dello “Accordo di Ristrutturazione” ex art. 182-bis l. fall.

(Massime a cura di Sido Bonfatti – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione prima civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli Presidente

Virgilio Notari giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta al n. 7873/2016 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 25/2/2018, vertente

TRA

OCAM S.R.L. (c.f. 00286610365), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Modena, in Via Giardini n. 456, presso lo studio dell'avv. Nicola Cantarelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo

E

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA COOPSETTE SOC. COOP. (c.f. 00125650358), in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, in Via Cadoppi n. 14, presso lo studio degli avv. Federica Bassissi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sido Bonfatti e Fulvia Confetti giusta procura allegata alla memoria difensiva del 15/5/2017.

CONCLUSIONI

All'udienza del 25/2/2018 le parti hanno precisato le conclusioni esposte in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 209, c. 2 L.F. depositato il 28/12/2016 la Ocam s.r.l. ha opposto il decreto di esecutività dello stato passivo comunicato il 28/11/2016 dal commissario liquidatore della L.C.A. Coopsette soc. coop.. A sostegno della domanda la società ha riferito di essersi insinuata al passivo della procedura in prededuzione per € 769.039,79 più Iva a titolo di corrispettivo maturato in virtù di contratti di fornitura di materiale edile e posa in opera eseguiti tra il 2014 e il 2015. Ha dedotto, inoltre, che nel provvedimento impugnato il commissario liquidatore ha accolto l'istanza per l'intero importo richiesto, sebbene in chirografo. Secondo la prospettazione di parte opponente si tratta di statuizioni illegittime alla luce delle travagliate vicende che hanno caratterizzato gli ultimi anni di attività della cooperativa. In proposito la Ocam s.r.l. ha osservato che i crediti controversi sono maturati nel biennio compreso tra la proposizione, ad opera di Coopsette, di una richiesta di concordato preventivo rimasta senza esito (febbraio 2013), la sottoscrizione di molteplici accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. con il ceto creditorio e il deposito di una seconda istanza concordataria (3/6/2015), poi seguita dall'apertura, nell'ottobre del 2015, della liquidazione coatta amministrativa. Sul rilievo della necessità di retrodatare lo stato d'insolvenza al primo concordato preventivo in attuazione del principio di consecuzione tra le procedure concorsuali e dell'affidamento maturato circa la riscossione del credito per effetto delle rassicurazioni ricevute dai vertici della cooperativa la Ocam s.r.l. ha insistito per l'insinuazione in prededuzione dell'intero importo rivendicato ai sensi dell'art. 111 L.F., con vittoria di spese, competenze e onorari.

Costituita con comparsa del 15/5/2017, la L.C.A. in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione (o, comunque, l'infondatezza nel merito delle sottostanti pretese) per effetto della mancata

contestazione, da parte della Ocam s.r.l., dell'ammissione in chirografo comunicata alla società dal commissario liquidatore ex art. 207 L.F.. Ha negato, in ogni caso, la sussistenza di quel nesso di consecuzione tra procedure invocato dall'opponente quale fondamento logico e giuridico della prededuzione, tenuto anche conto del carattere non concorsuale dei molteplici accordi di ristrutturazione del debito stipulati da Coopsette con i propri creditori nell'arco temporale compreso tra il primo e il secondo concordato preventivo. Ad avviso della L.C.A. devono considerarsi irrilevanti anche le presunte rassicurazioni circa la natura prededucibile del credito a cui si allude nell'atto introduttivo. Sulla scorta di tali censure la procedura ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

Ricostruiti in tal modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che l'opposizione al passivo non sia fondata.

È escluso, innanzi tutto, che il beneficio della prededuzione possa essere accordato facendo applicazione del principio di consecuzione tra procedure concorsuali richiamato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra concordato preventivo e fallimento, fino alla consacrazione normativa nell'ambito dell'art. 49, c. 2, d.lgs. n. 270/1999 per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza e dell'art. 69 bis, c. 2, L.F. per il fallimento (Cass. 6/10/2010, n. 18437; Cass. 28/5/2012, n. 8439; Cass. 13/4/2016, n. 7324; Cass. 14/12/2016, n. 25728). Si è accennato agli eventi che hanno caratterizzato il biennio anteriore all'avvio della L.C.A. di Coopsette, aperta con decreto del 30/10/2015 dopo il deposito di una prima istanza di concordato preventivo in bianco (febbraio 2013), la sottoscrizione di numerosi accordi di ristrutturazione del debito omologati dal Tribunale di Reggio Emilia e il tentativo, rimasto senza esito per espressa rinuncia, di dare corso a una seconda proposta concordataria (maggio 2015). Ciò posto, nonostante una recente presa di posizione in senso contrario della Corte di Cassazione (Cass. 25/1/2018, n. 1896), il Collegio intende ribadire l'orientamento interpretativo propenso a escludere gli accordi di ristrutturazione del debito dall'ambito delle procedure concorsuali propriamente intese (Trib. Bologna, 17/11/2011; App. Firenze, 07/04/2016; Trib. Forlì, 05/05/2016; Trib. Milano, 10/11/2016; Trib. Modena, 19/11/2014). Rispetto al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria la fattispecie delineata dall'art. 182 bis L.F. non prevede un provvedimento giudiziale di apertura caratterizzato da un vaglio di ammissibilità ad opera del Tribunale e dalla nomina necessaria di un organo di vigilanza o di controllo per le fasi iniziali ed esecutive; non produce effetti universali sul patrimonio del debitore (che dunque potrebbe non essere coinvolto per intero) o verso i creditori, liberi di aderire o meno alla proposta senza subire le decisioni delle maggioranze qualificate previste dalla legge; non impone il rispetto del principio della *par condicio creditorum* o delle cause legittime di prelazione; non contempla una disciplina peculiare in materia di interessi. Non sembra, d'altro canto, che le recenti modifiche approvate nella disciplina dell'istituto – in primis il divieto di iniziare o proseguire, per sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda, azioni cautelari o

esecutive sul patrimonio del debitore, l'introduzione della prededuzione con l'art. 182 quater L.F. e gli effetti prenotativi derivanti dal deposito di ricorsi per concordato con riserva - possano considerarsi sufficienti ad attrarre l'accordo di ristrutturazione nell'area pubblicistica. È significativo, del resto, che almeno agli effetti della revocatoria l'art. 69 bis L.F. abbia codificato il principio di consecuzione nei rapporti tra concordato preventivo e fallimento senza menzionare gli accordi di ristrutturazione del debito. Resta impregiudicata, in definitiva, la tradizionale natura privatistica delle intese ex art. 182 bis L.F.

L'estraneità degli accordi di ristrutturazione del debito alla categoria delle procedure concorsuali fa sì che non vi possa essere alcun rapporto di occasionalità ex art. 111 L.F. tra le prestazioni rese dall'opponente e le intese stipulate tra la cooperativa e il ceto creditorio nel 2013. Per questo motivo l'applicazione del principio di continuità tra procedure richiamato da Ocam s.r.l. deve essere vagliata con esclusivo riferimento alle due istanze di concordato preventivo con riserva depositate da Coopsette (la prima come detto, esaurita senza il deposito della proposta e del piano, la seconda rinunciata il 27/10/2015, in concomitanza con l'avvio della L.C.A.). In questa prospettiva, se non sembrano sussistere dubbi circa l'operatività della regola della consecuzione tra la seconda fase concordataria e l'apertura della L.C.A. (30/10/2015), vista l'assenza di effettivo iato temporale, altrettanto non può dirsi per i ricorsi del febbraio del 2013 e del maggio del 2015. La Corte di Cassazione ha affermato, in effetti, che con il principio di consecuzione "viene individuato un fenomeno caratterizzato dal verificarsi a carico di un imprenditore di una serie di procedure concorsuali, seguenti una all'altra senza soluzione di continuità, a causa dell'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali. La sequenza delle procedure concorsuali viene intesa, nell'ambito della consecuzione e della conversione di una procedura in altra, non come una semplice successione di procedimenti, ma come la realizzazione di un'unica procedura concorsuale, nell'ambito della quale le procedure progressivamente succedutesi costituiscono delle fasi, prive di autonomia e di separata rilevanza; le varie fasi, quindi, assumono rilievo come conversione, o trasformazione, di un procedimento in un altro (o in altri) senza uscire dall'alveo di quella intesa, nella sua complessa unità, come procedura concorsuale di carattere unitario» (già Cass. 18/7/1990, n. 7339/1990). Detto altrimenti, perché sussista la continuità richiesta per la considerazione unitaria degli istituti rispetto ai quali la questione concretamente si è posta (si pensi, a titolo di esempio, al periodo sospetto nell'azione revocatoria, al computo degli interessi, oltre che alla prededuzione) è indispensabile che la seconda procedura concorsuale sia espressione della stessa crisi economica che connotava la prima. Possono essere individuati quali indici sintomatici della continuità la ridotta distanza temporale tra i procedimenti, la coincidenza in termini quantitativi o qualitativi delle masse passive o la cessazione dell'attività d'impresa nel periodo di riferimento. Non è preclusa la valorizzazione di elementi differenti. Resta il fatto che una simile valutazione non può prescindere dalla considerazione in concreto della singola fattispecie, costituendo la prededuzione non una caratteristica immanente del credito come il privilegio, ma una qualità destinata produrre effetti solo

in relazione al concorso quello sia sorto. Per questo motivo sarebbe spettato ad Ocam s.r.l. dare la dimostrazione della sussistenza di uno o più indici sintomatici dell'identità della crisi di Coopsette nel biennio 2013/2015, configurabili in termini di fatti costitutivi del preteso diritto a insinuarsi al passivo con il beneficio della prededuzione. Nelle proprie difese l'opponente si è limitata a predicare il requisito della continuità delle procedure concorsuali sulla base della scansione di queste. Avvalorano la conclusione opposta il tempo relativamente lungo intercorrente tra le due istanze concordatarie e la prosecuzione dell'attività di impresa di Coopsette, caratterizzata dall'assunzione di oneri assai rilevanti sotto il profilo economico-finanziario in dipendenza di nuovi contratti, tra cui quelli stipulati con la Ocam s.r.l.

In questo quadro appaiono ininfluenti le modifiche normative in virtù delle quali la prededuzione, stante l'abrogazione dell'art. 11, c. 3 quater d.l. n. 145/2013 da parte dell'art. 22 d.l. n. 91/2014, è ammessa in ipotesi di concordato in bianco non seguito dal deposito della proposta e del piano. Viste le precedenti considerazioni in tema di continuità, la regola desumibile dal mutato assetto normativo sarebbe destinata a operare solo in relazione a crediti maturati in funzione del secondo concordato preventivo. Dalla documentazione allegata al ricorso in opposizione emerge che le prestazioni dell'opponente sono state rese tra il l'ottobre del 2014 e l'aprile/maggio del 2015, allorché non era pendente alcuna procedura concorsuale. L'assenza di elementi probatori nel senso della funzionalità dei lavori rispetto al concordato preventivo del 2015 implica, dunque, che le deduzioni della Ocam s.r.l. debbano ritenersi prive di fondamento anche da questo punto di vista, non essendo a tali scopi sufficiente il richiamo – presente nelle difese della società – all'utilità che il ceto creditorio avrebbe tratto dall'esecuzione delle forniture e dei correlati lavori di posa in opera.

Contrariamente a quanto opinato nelle difese di parte opponente, a conclusioni differenti non è possibile pervenire valorizzando il presunto affidamento maturato dalla società sulla natura prededucibile dei crediti derivanti dal contratto di appalto. La prededuzione rappresenta un presupposto dell'insinuazione al passivo riscontrabile con criteri oggettivi sulla base del più volte menzionato vincolo funzionale o, in alternativa, del nesso di occasionalità sempre richiesto dalla legge (art. 182 quater ss L.F.). A riprova di ciò è significativo che nell'ambito delle fonti regolatrici della materia nessuna disposizione si riferisca allo stato psicologico del creditore. Per questo motivo è irrilevante stabilire se la Ocam s.r.l. avesse davvero accettato di eseguire i contratti del 2014 e del 2015 in vista del pagamento in prededuzione delle correlate poste creditorie. Anche tale questione è assorbita dalle considerazioni già svolte in tema di continuità.

In forza delle statuizioni che precedono non vi è luogo per statuire in ordine alle richieste istruttorie formulate nell'atto di opposizione,

inerenti a profili della vertenza pacifici (l'esecuzione delle prestazioni dedotte nei contratti del 2014 e del 2015) o privi di rilevanza (l'asserito affidamento circa la prededucibilità dei crediti correlati).

L'esito del giudizio rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni di parte opposta, anche preliminari

Secondo soccombenza, la Ocam s.r.l. è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014, in € 14.914,00 (€ 4388,00 per la fase di studio, € 2.895,00 per la fase introduttiva, € 7631,00 per le fasi di trattazione e di decisione, unificate in virtù dell'assenza di attività istruttoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del DPR n. 115/2002 sussistono, inoltre, le condizioni per la condanna della Ocam s.r.l. al versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'atto introduttivo (€ 518,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7873/2016 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da Ocam s.r.l. per le ragioni indicate in motivazione;
- condanna Ocam s.r.l. al pagamento in favore della L.C.A. Coopsette soc. coop. degli oneri processuali, stimabili in € 14.914,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Ocam s.r.l., di un importo corrispondente al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione del procedimento (€ 518,00).

Reggio Emilia, 14/2/2018

Il Giudice Estensore
Virgilio Notari

Il Presidente
Francesco Parisoli